



I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 ncdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all'eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, all'assenza di precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 185 del 25 ottobre 2021](#)

L'impedimento a comparire all'udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

L'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 185 del 25 ottobre 2021](#)

Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all'incolpato

La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l'incolpato, ai sensi dell'art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l'inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.

[Consiglio Nazionale Forense \(pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio\), sentenza n. 185 del 25 ottobre 2021](#)
